

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita e organizzata in forma di associazione di promozione sociale ai sensi dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 (in seguito denominato anche Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, un'associazione avente la seguente denominazione: LO COLLE_CTIVE APS con sede legale in via Umbria 90 nel Comune di Montegranaro (FM).

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica del presente Statuto ma l'obbligo di sua comunicazione agli Uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo, finalità ed attività istituzionali

L'Associazione, apolitica e laica, è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione persegue le proprie finalità in particolare per il perseguimento di:

- promuovere e valorizzare la cultura, l'arte e il territorio locale, favorendo la diffusione del patrimonio culturale, artistico, ambientale e delle tradizioni popolari attraverso attività di ricerca, divulgazione, formazione e produzione artistica;
- organizzare e gestire eventi culturali, artistici e ricreativi, quali mostre, rassegne, festival, spettacoli, concerti, presentazioni di libri, incontri pubblici, conferenze, laboratori artistici e creativi, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, scuole e altre realtà del Terzo Settore;
- promuovere attività sportive, musicali e ludico-ricreative a carattere amatoriale, finalizzate a stimolare la partecipazione attiva, la socializzazione e il benessere psicofisico delle persone, con particolare attenzione alle fasce più deboli e alla coesione della comunità;
- creare e gestire spazi di confronto, dialogo e partecipazione – fisici e digitali – per favorire la cittadinanza attiva, la collaborazione intergenerazionale, la creatività giovanile e il protagonismo civico, anche attraverso forum, assemblee, gruppi di lavoro e iniziative formative;
- favorire l'innovazione, la formazione e la creatività come strumenti di crescita personale, culturale e sociale, promuovendo percorsi educativi, workshop, corsi, laboratori e progetti di orientamento professionale nei settori artistici e culturali;
- incentivare la riscoperta, la tutela e la valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio immateriale, della memoria storica e delle identità territoriali, promuovendo attività di documentazione, ricerca e trasmissione dei saperi;
- promuovere la sostenibilità ambientale e sociale mediante attività di sensibilizzazione, educazione ecologica, riuso creativo dei materiali, tutela del territorio e organizzazione di eventi volti alla salvaguardia dell'ambiente e alla cura dei beni comuni.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l'Associazione eserciterà, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale (ex art. 5 CTS):

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

rtina Melchiorri *Maria Maddalena Mawenzi* *Mattia Luv*
maria federica *Andrea Scrofani* *Alice Pacci* *Robb Com nani*

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale individuate nel precedente comma, l'Associazione, a titolo esemplificativo, pone in essere le seguenti attività:

- organizzazione e gestione di eventi culturali, artistici e ricreativi, quali mostre, festival, rassegne, spettacoli, concerti, proiezioni cinematografiche, conferenze, seminari e incontri pubblici;
- realizzazione di laboratori e corsi di formazione in ambito artistico, culturale, musicale, artigianale, tecnologico e ambientale, aperti a soci e non soci, con finalità educative e di inclusione sociale;
- promozione di attività sportive e musicali a carattere amatoriale e non competitivo, finalizzate al benessere psicofisico, alla socializzazione e alla valorizzazione del territorio;
- sviluppo di progetti di valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, attraverso itinerari culturali, attività di turismo responsabile, progetti di recupero della memoria storica e valorizzazione del patrimonio immateriale;
- attività di sensibilizzazione e educazione civica e ambientale, anche in collaborazione con scuole, enti pubblici, associazioni e imprese socialmente responsabili;
- attività editoriali e di comunicazione sociale, attraverso la produzione e diffusione di materiali informativi, pubblicazioni, video, podcast, riviste, siti web, piattaforme digitali e altri strumenti multimediali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

Può associarsi a Reti associative che svolgano attività d'interesse generale e di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli Enti del Terzo Settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di

Time Melchiorri, Maria Maria, Michele, Alice Pecuni, m. Rodolfo, Luciano Scalfaro, Matteo, Roberto, Roberto

terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

Art. 3 - Associati

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente Statuto, collaborano attivamente, personalmente e volontariamente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore a sette (7) persone fisiche o a tre (3) associazioni di promozione sociale; se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a sette (7) esso dev'essere integrato entro un anno, trascorso il quale, l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione ad altra sezione del medesimo.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che, successivamente alla costituzione, vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo, versano ogni anno la quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. Possono essere ammessi, come associati, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà indicare: nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; la dichiarazione di voler condividere le finalità e gli intenti dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione dev'essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 dello Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'elenco degli associati è tenuto a cura del Segretario e aggiornato in tempo reale nel libro soci, in formato cartaceo o digitale.

Art. 4 - Diritti ed obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

ina Melchiorri Mare Walter Maurizi Luca Pauri
✓ Feders Luciano Scapozza Matteo Per Paolo Consonni

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi, se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma delle attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'associazione e documentate; sui predetti rimborsi decide in modo insindacabile il Consiglio Direttivo, valutata la situazione finanziaria dell'Associazione;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto e le decisioni degli organi sociali;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi contenuti nello Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, arreca danni materiali o morali all'Associazione oppure non salda la quota associativa annuale, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo. La deliberazione di esclusione dovrà essere adeguatamente comunicata all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla comunicazione per chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende farlo deve comunicare in forma scritta la sua intenzione al Consiglio Direttivo che dovrà adottare un'apposita deliberazione da comunicare al richiedente. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione per qualunque motivo non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Etina Melchiorri Maria Modesta Marini Alice Pacini
in Fede *Roberto Sforza* *Roberto* *Rob* *Carneri*

- l'Organo di Controllo, al superamento dei limiti previsti all'art. 30 comma 2 e successive modificazioni, del D.Lgs. 117/2017.

Tutti gli organi sociali operano a titolo gratuito, salvo il rimborso spese nei limiti di legge.

Art. 7 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione.

L'Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e l'organo di controllo;
- approva il bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, comunque in Italia, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione.

L'assemblea è regolarmente costituita anche in assenza di formale convocazione quando sono presenti, di persona e per delega, tutti gli associati e tutti i componenti degli organi associativi. Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 60 (sessanta) giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, anche nel caso si tratti di Ente del Terzo Settore purché sia in regola con il versamento della quota associativa. Il voto espresso in forma telematica ha la stessa validità di quello espresso in presenza.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3

me Melchiorri Maria Maddalena Mavari Alice Panni
✓ Federico Dolan Saffera Matteo Pini Rob Geronzi

(tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti.

Per l'assemblea straordinaria che delibera le modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione o il suo scioglimento, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione; è investito dei più grandi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, all'interno dei quali opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, autorizzato per gli atti e le operazioni

Time Melchiorri *Wen Markota* *Abenari* *Alice Pacci*
W. Frederico *Salvo Sforza* *Motto* *Rw* *Paolo Coninoni*

di straordinaria amministrazione dall'Assemblea stessa, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare e, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- convocare l'Assemblea degli Associati;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il Bilancio di esercizio, il bilancio di previsione e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare le quote associative annuali;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti.

Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso il Presidente e il Vice Presidente, uguale a sette, scelti fra gli associati persone fisiche ovvero indicate dagli enti giuridici associati, favorendo la equivalente presenza di genere, e nominati dall'Assemblea.

Il primo Consiglio Direttivo è nominato dall'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 del codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei componenti ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

La convocazione contenente l'ordine del giorno, la data e la sede della riunione dev'essere inviata con qualsiasi mezzo di comunicazione tracciabile ai membri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di comprovata urgenza, almeno ventiquattro (24) ore prima.

Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e comunicare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

*Stefano Melchiorri, Maria Maddalena Navarra, Alice Panni,
and Federico, Luciano Scarpone, Matteo Lu, Paolo Conimoni*

della riunione oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel comma 6, articolo 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei rapporti interni e in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso i terzi.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è rieleggibile.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro 15 giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente, se nominato dal Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Può ricevere deleghe specifiche dal Presidente o dal Consiglio Direttivo per lo svolgimento di particolari incarichi e progetti.

Il Vice Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Il Segretario

ina Melchiorri Maria Modesta Mavri Alice Pacini
ni Fabbri Andrea Sofroni Matteo Le Roberto Carinoni

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è rieleggibile.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti.

Il Segretario opera sotto la direzione ed il controllo del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione, che comprendono:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, nel quale sono trascritti i relativi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario;
- b) il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- c) il libro dei Soci, contenente i loro dati anagrafici, il codice fiscale, gli indirizzi di posta elettronica ed il numero di telefono.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Segretario a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Art. 11 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti ed è rieleggibile.

Il Tesoriere dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Ha la responsabilità della gestione amministrativo-contabile dell'Associazione e può, su espressa delega del Presidente, gestire il conto corrente bancario.

Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili dell'Associazione con la registrazione di tutte le entrate e di tutte le uscite; rimette ad ogni Socio l'estratto conto sul pagamento di quote e contributi e provvede alla loro riscossione; provvede a pagare le spese di gestione dell'Associazione, per la cui prova conserva i relativi documenti; predispone il rendiconto consuntivo ed il conto preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

Art. 12 - Organo di Controllo

Al superamento dei limiti previsti all'art. 30 comma 2 e successive modificazioni, del D.Lgs. 117/2017, viene nominato l'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea.

Stefano Melchiorri, Maria Alberta Marini, Alice Banni, Stefano Saffroni, Paolo Geronzi

La nomina è obbligatoria al verificarsi dei limiti previsti dalla Legge. È facoltà dell'Assemblea, nominare l'Organo di controllo anche in assenza di essi. I componenti dell'organo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti, devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre, al superamento dei limiti di cui al comma 1 dell'art 31 del Codice del Terzo Settore la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è composto da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo. I componenti dell'organo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie e documenti sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Ai sensi dell'art. 30, c. 6 del codice del Terzo settore, qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, esso è indivisibile ed è costituito da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni, proventi ed entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del codice del Terzo settore.

L'Associazione può acquistare, disporre, possedere, ricevere, amministrare ogni tipo di bene, aprire conti correnti, stipulare contratti, firmare assegni, effettuare versamenti e prelevamenti rientranti nell'attività sociale.

Le attività svolte dall'Associazione non hanno scopo di lucro ed eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate devono essere utilizzate per lo svolgimento esclusivo dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore.

È fatto obbligo di redigere ed approvare annualmente il bilancio di esercizio, secondo le disposizioni vigenti.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, per l'Associazione riconosciuta, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare od al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Stefano Melchiorri *Marco Motta* *Walter Motta* *Alice Panni*
and Federico *Luca Scaparra* *Mario de* *Robb Grinoni*

Art. 14 - Divieto di distribuzione di utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 15 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il bilancio d'esercizio annuale. L'esercizio annuale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio d'esercizio dev'essere approvato entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo. Il progetto di bilancio di esercizio e il progetto del conto preventivo sono predisposti dal Tesoriere, approvati dal Consiglio Direttivo e sottoposti al parere dell'Organo di Controllo. Il progetto di bilancio d'esercizio e il progetto di conto preventivo approvato dal Consiglio direttivo vengono depositati per la consultazione presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni (20) giorni prima dell'Assemblea. L'Assemblea approva il bilancio d'esercizio e il conto preventivo.

Il conto preventivo dev'essere approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 16 - Bilancio sociale e informativa sociale

L'Associazione, al verificarsi delle condizioni di Legge, deve provvedere agli adempimenti di trasparenza previsti dalla legge stessa.

Art. 17 - Libri associativi

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 18 - Volontari

I Volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono in modo non occasionale, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I Volontari sono iscritti in un apposito registro.

*estine Melchiorri Maria Antonia Mauri Alice Paci
and others Simona Motta Lu Palo Caronni*

La loro attività dev'essere svolta in modo personale, spontanea e gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate, dall'associazione, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art 17 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 19 - Lavoratori

L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 comma 1 del codice del Terzo settore.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati. Delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione della stessa nei limiti di cui al comma seguente.

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1, del codice del Terzo settore, e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, individuati con delibera dell'Assemblea.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi Associativi, si applica il codice del Terzo settore e, per quanto in esso non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile, le relative disposizioni di attuazione ed ogni altra disposizione applicabile in relazione alle attività svolte.

AGENZIA ENTRATE

Direzione Provinciale di Fermo

Atto registrato a Fermo al n. 633

Serie 3 , il 06/08/2026

Visto il versamento per
complessivi € 200,00

L'addetto alla registrazione

Alice *Peccolini*

Martina Melchiorri
Frank Fedor
Maria Maddalena Mazzini
Roberto Sanforna
Alice Paccini
Mattia R...
Roberto Coninoni